



# COMUNE DI NUORO

## ORDINANZA SINDACALE

N. 200 DEL 23/08/2022

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per motivi igienico-sanitari e di sicurezza del muro di sostegno a causa delle perdite dalla fognatura pubblica che dalla Via Ichnusa scarica i liquami nelle proprietà private poste in Via Tempio tra i civici 56 e 60**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che a seguito di denuncia - esposto di privati cittadini residenti in Via Tempio all'altezza dei civici dal 56 al 60 che lamentano il disagio dovuto a sversamento di reflui fognari provenienti dalle fognature di Via Ichnusa, il giorno 22 è stato eseguito un sopralluogo a cura del personale del "Settore 5 - Programmazione e Gestione Del Territorio, Servizio di Igiene Ambientale e Igiene Pubblica", accertando che i cortili delle case di via Tempio comprese tra i civici 56 e 60, poste a valle della Via Ichnusa, risultano invase da una consistente quantità di liquami che arrivano ai citati cortili attraverso le fenditure e i barbacane dei muri di sostegno creando un grave inconveniente igienico sanitario, con miasmi insopportabili e con il rischio di arrivare anche all'interno delle abitazioni, oltre a una situazione di pericolo per la stabilità del muro di sostegno le cui terre posteriori vengono dilavate dalla fuoriuscita dei liquami.

**VISTO CHE** Il Commissario per l'emergenza idrica con ordinanza n. 335 del 31-12-2002 provvede a dotarsi di un Disciplinare Tecnico per la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O.

**CONSTATATO CHE** nel citato disciplinare tipo, allegato tecnico parte B nel capitolo: "realizzazione di nuove opere e impianti" è espressamente riportato:

**"Il gestore in particolare è tenuto a provvedere:**

*All'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo .... Secondo la normativa vigente;*

*All'affidamento dei lavori a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di opere pubbliche;*

*Alla attività di conduzione dei lavori;*

*Alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto di quelle preesistenti, nonché ogni altra procedura e attività finalizzata*

*all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa.*

**CONSTATATO** che l'Autorità dell'Ambito Ottimale della Sardegna, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.), con deliberazione n. 25 del 29.12.2004 ha individuato, in via esclusiva ai sensi della L. 36/94 e ai sensi della L.R. 29/97 e successive modificazioni, il Gestore unico del Servizio Idrico Integrato dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale.

*Che "l'attuale Gestore affidatario del servizio idrico integrato, a seguito della delibera n. 25 del 29 dicembre 2004 dell'assemblea dell'Autorità d'Ambito Ottimale della Sardegna oggi Ente di Governo d'Ambito della Sardegna (EGAS), è Abbanoa S.p.A., società pubblica partecipata dai Comuni della Sardegna e dalla Regione autonoma della Sardegna";*

*Che "Il Gestore si impegna ad operare nel rispetto delle problematiche ambientali, a garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato nei confronti di terzi, nonché ad adoperarsi per favorire il risparmio idrico, il risanamento ambientale, il razionale riutilizzo della risorsa idrica ed il razionale utilizzo delle fonti" così come risulta dalla Carta del Servizio Idrico Integrato pubblicata sul sito di Abbanoa S.p.A.*

**ACCERTATO** che si rende necessaria l'emissione di un provvedimento contingibile e urgente a tutela della salute e dell'igiene pubblica e della sicurezza, visto il danno arrecato alle proprietà private dai liquami che arrivano copiosi all'interno dei cortili impedendone di fatto l'uso e creando gravi problemi sanitari, oltre ai problemi legati alla stabilità del muro di sostegno dovuto al dilavamento delle terre causato dallo scorrere della fognatura al suo interno.

**VISTO** il D.lgs 152/2006 in particolare l'art. 100 e seguenti;

**VISTO** l'art. 50 comma n° 5 del D.lgs n° 267 del 2000 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica salute;

**RITENUTO** Che esistono i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione del presente provvedimento tendente a tutelare la salute e l'igiene pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni e con i poteri attribuiti dalla legge

#### **ORDINA**

Ad Abbanoa S.p.A., con sede in legale in Via Straullu 35 – Nuoro, nella persona dell'Amministratore Unico, la messa in atto della eliminazione dell'inconveniente igienico sanitario causato dai liquami che dalla Via Ichnusa posta a monte dei cortili di Via Tempio, arrivano ai citati cortili attraverso le fenditure e i barbacane dei muri di sostegno, oltre alla eliminazione della situazione di pericolo per la stabilità del muro di sostegno le cui terre posteriori vengono dilavate dal suddetto scarico.

#### **ASSEGNA**

Ad Abbanoa S.p.A. il termine massimo di 2 giorni per dare piena esecuzione a quanto ordinato;

#### **DISPONE**

La notifica della presente ordinanza all'Amministratore Unico nella sede legale di Abbanoa S.p.A., nonché l'integrale pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Nuoro;

#### **DISPONE INOLTRE**

L'invio della presente ordinanza al Servizio Autonomo di Polizia Locale, al Dirigente del Settore Urbanistica, Ambiente e attività produttive del Comune di Nuoro, al Dirigente del Settore Gestione Ambiente e territorio della Provincia di Nuoro, alla ASSL di Nuoro, dipartimento di prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ai fini dell'attivazione delle funzioni di verifica e controllo dell'ottemperanza all'ordinanza ognuno per quanto di competenza;

#### **AVVERTE**

Che qualora non si provveda ad ottemperare con immediatezza all'avvio dei lavori di quanto ordinato, si provvederà d'ufficio a spese dei contravventori, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 677 comma 3 del Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 3 comma n°4 della L. 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Nuoro, oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente.

**L'avvio dei lavori e l'avvenuta eliminazione dell'inconveniente igienico sanitario dovranno essere tempestivamente notificati al Settore 5 - Programmazione e Gestione Del Territorio del Comune di Nuoro.**

*La presente ordinanza va notificata a:*

Abbanoa S.p.A Direzione Generale  
[protocollo@pec.abbanoa.it](mailto:protocollo@pec.abbanoa.it)

e p.c Al Dirigente Comando Polizia Locale Nuoro  
[polizia.municipale@pec.comune.nuoro.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.nuoro.it)

Al Servizio Igiene Pubblica della ASSL  
[protocollo@pec.aslnu.it](mailto:protocollo@pec.aslnu.it)

IL SINDACO

**f.to SODDU ANDREA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*